



**PARCO NATURALE  
ADAMELLO BRENTA**  
*Geopark*

## **REGOLAMENTI EDILIZI**

**previsti dalle Norme di Attuazione  
del Piano di Parco e relativi a:**

- |  |                       |
|--|-----------------------|
| - <i>Tensostrutture</i>                  | <i>art.6.1.16</i>     |
| - <i>Chioschi</i>                        | <i>art.15.8.1</i>     |
| - <i>Cabine per campi di gara</i>        | <i>art.15.8.2</i>     |
| - <i>Basi logistiche scuole sci</i>      | <i>art.15.8.3</i>     |
| - <i>Incongrui tecnologici</i>           | <i>art.34.11.1.1</i>  |
| - <i>Tende ombreggianti e ombrelloni</i> | <i>art.34.11.13.4</i> |
| - <i>Legnaie-Deposito</i>                | <i>art.34.11.15</i>   |

Approvato con:

- P.A.G. 2009 All.2

Modificato con:

- P.A.G. 2012 All.1
- Comitato di Gestione aprile 2017

DATA: aprile 2017

I tecnici  
geom. Giovanni Maffei  
dott. Matteo Viviani

Il sostituto Direttore  
ing. Massimo Corradi

## **Tensostrutture**

(articolo 6.1.16. delle Norme PdP in vigore)

Le Norme di Attuazione del Nuovo Piano Territoriale Piano del Parco, approvate con Delibera della Giunta provinciale n. 2115 del 5 dicembre 2014, all'art. 6.1.16 prevede:

### **ART. 6 - DIVIETI DI CARATTERE GENERALE**

*6.1.16. l'allestimento di strutture mobili di riparo (**tensostrutture**), fatte salve specifiche autorizzazioni rilasciate dal Parco sulla base dei criteri fissati **nell'ambito del Regolamento** approvato con il Programma annuale di gestione 2009 (e ss. mm.) che detta prescrizioni relativamente a ubicazione, periodo di utilizzo, colori e dimensioni, le quali non potranno comunque superare i 300 mq e per la durata temporale massima di una settimana; per quanto concerne le tende ombreggianti si rimanda all'Art. 34.11.13 (classe XIV - altre strutture ricettive e turistiche).*

## **Regolamento**

### **1. - DEFINIZIONI:**

1.1. Ai fini dell'applicazione delle norme del presente regolamento, si intende quale struttura mobile di riparo una struttura temporanea non ancorata permanentemente al terreno utilizzata per proteggersi dalla pioggia e agenti atmosferici. Tra tali strutture sono ricomprese le tensostrutture e tendoni utilizzati nelle manifestazioni e feste nonché le strutture adibite a riparo temporaneo in affiancamento ad edifici destinati al turismo sociale.

### **2. - DIMENSIONI:**

2.1. La superficie della/e struttura/e non dovrà superare complessivamente i 300 mq.

### **3. - MATERIALI:**

3.1. Telo: il tessuto deve essere impermeabile, anche di tipo plastico PVC, e non rigido.

3.2. Colori: il colore del telo per le tensostrutture non deve essere vivace, preferibilmente ricompreso nella gamma delle terre scure tipo ocra, grigio, verde. In alternativa può essere adottato il colore bianco

### **4. - PRESCRIZIONI SPECIFICHE:**

4.1. Gli ancoraggi dovranno essere di tipo mobile con assenza di plinti di fondazione o simili strutture permanenti;

4.2. Al termine della manifestazione tutte le strutture, comprese quelle di ancoraggio, dovranno essere rimosse e ripristinato lo stato originario dei luoghi.

4.3. In base all'art. 6.1.16 è possibile derogare al divieto di allestimento di tali strutture mobili e occasionali solo mediante autorizzazione dalla Giunta esecutiva del Parco sulla base dei criteri fissati dal presente regolamento.

4.4. Per motivi di salvaguardia ambientale il posizionamento di strutture mobili di riparo potrà avvenire, con le modalità di cui al comma precedente, unicamente nelle Riserve Controllate C, nelle Riserve Guidate B4 e B6 e nelle aree individuate a parcheggio dal PdP.

4.5. Non è consentito il montaggio di tali strutture nel periodo invernale nelle aree classificate "riserve Guidate B4 e B6".

**5. – PERIODO DI UTILIZZO, MONTAGGIO E SMONTAGGIO:**

5.1. Il periodo di permanenza delle strutture mobili dovrà essere strettamente limitato ai soli giorni della manifestazione o del suo utilizzo, fino al massimo di una settimana come stabilito dall'articolo 6.1.16. delle Norme di Attuazione;

5.2. Il montaggio e lo smontaggio della struttura deve avvenire rispettivamente nei giorni immediatamente prima e successivi all'utilizzo;

## **Chioschi**

(articolo 15.8.1 delle Norme PdP in vigore)

### **ART. 15 - ZONA C - RISERVE CONTROLLATE**

15.8. Previa autorizzazione annuale del Parco rilasciata al Comune o Ente proprietario richiedente, entro le aree sciabili e per il solo periodo intercorrente tra il 1 novembre e il 30 aprile, è consentita la collocazione di modeste costruzioni in legno. L'autorizzazione riguarda la collocazione per le seguenti finalità:

15.8.1. a supporto degli esercizi pubblici esistenti; tali costruzioni, nel numero massimo di una per ogni esercizio pubblico, potranno avere una superficie coperta massima di mq 10,00 e altezza massima al colmo di ml 3,50 e dovranno essere realizzate entro un raggio massimo di 20 ml dalla struttura principale dell'esercizio pubblico;

## **Regolamento**

### **1. - DEFINIZIONI:**

1. Ai fini dell'applicazione delle norme del presente regolamento, si assumono le seguenti definizioni:

1.1. Superficie massima coperta: è la superficie risultante dalla proiezione sul piano orizzontale di tutti i volumi emergenti del manufatto.

1.2. Sporti di gronda: è la distanza misurata in orizzontale tra il paramento verticale della muratura o del tamponamento esterno e la linea inferiore della falda di copertura.

1.3. Distanza massima tra il manufatto e l'edificio principale di riferimento: è la massima distanza misurata in orizzontale tra i paramenti verticali dei manufatti.

1.4. Pendenza delle falde di copertura: è la linea di massima pendenza della copertura il cui valore è quello contenuto nel documento "IL PATRIMONIO EDILIZIO NEL PARCO NATURALE ADAMELLO BRENTA" già adottato dal Parco Naturale Adamello Brenta, per manufatti con un solo piano.

1.5. Altezza del fabbricato: è l'altezza di ciascun fronte misurata dal piano di spiccato (nel caso questo sia al di sotto del livello naturale del terreno) o dal livello naturale del terreno alla linea dell'estradosso del manto di copertura al colmo, "sopra il manto di copertura", nel caso di copertura a due falde, o fino al punto di incrocio superiore delle falde di copertura nel caso di 4, 6 o 8 falde o simili.

### **2. - DIMENSIONI:**

2.1. Superficie massima coperta: massimo 10,00 mq..

2.2. Sporti di gronda: massimo 0,60 ml..

2.3. Distanza massima tra il manufatto e l'edificio principale di riferimento: massimo 20,00 ml..

2.4. Pendenza delle falde di copertura: intorno al 45% equivalente a circa 25°.

2.5. Altezza massima del fabbricato: non superiore a 3,50 ml..

### **3. - MATERIALI:**

3.1. Manto di copertura: in scandole di larice a spacco posato su tavole grezze di larice o abete; mantovane in assi di larice semplici non sagomate e con nodi di fissaggio a bietta.

3.2. Struttura portante: in legno di larice o di abete, grezza e squadrata, naturale, di dimensioni in sezione non superiori a 18x16 cm..

3.3. Lattoneria: nei casi in cui sia prevista la presenza di elementi metallici di completamento della copertura, come pluviali, canali di gronda, scossaline, ecc., questi dovranno essere in rame.

3.4. Tamponamenti: nei casi in cui siano previsti tamponamenti, questi saranno costituiti esternamente da tavole rustiche di legno di abete o larice naturale, poste in orizzontale o in verticale.

### **4. - PRESCRIZIONI SPECIFICHE:**

4.1. Decorì-Insegne Pubblicitarie: Non sono ammesse insegne pubblicitarie di alcun tipo. Le insegne di riconoscimento dovranno essere in legno e di dimensioni ridotte.

4.2. Forme particolari: il chiosco può essere anche senza copertura.

### **5. - SCHEMA TIPO:**

5.1. Schemi disegni tipologici: lo schema tipologico allegato al presente regolamento costituisce tipologia di riferimento, non strettamente vincolante.

### **6. - AUTORIZZAZIONE, PERIODO DI COLLOCAZIONE E UTILIZZO**

6.1. L'autorizzazione per la posa dei chioschi ha validità annuale. La stessa prima della scadenza, su specifica istanza, potrà essere rinnovata;

6.2. Il manufatto potrà rimanere in loco fino alla scadenza dell'autorizzazione annuale;

6.3. L'utilizzo del manufatto potrà essere effettuato esclusivamente nel periodo intercorrente tra il 1 novembre e il 30 aprile dell'anno successivo.


PIANTA BASE

distanza massima


20 ml

esercizio  
pubblico di  
riferimento


chiosco  
sup.massima 10,00 mq.




**PROSPETTO DELLA PIANTA  
OTTAGONALE O ESAGONALE**




**PIANTA COPERTURA  
OTTAGONALE O ESAGONALE**



## PROSPETTO DELLA PIANTA QUADRATA



## PIANTA COPERTURA QUADRATA





## **Cabine per campi di gara**

(articolo 15.8.2 delle Norme PdP in vigore)

### **ART. 15 - ZONA C - RISERVE CONTROLLATE**

15.8. Previa autorizzazione annuale del Parco rilasciata al Comune o Ente proprietario richiedente, entro le aree sciabili e per il solo periodo intercorrente tra il 1 novembre e il 30 aprile, è consentita la collocazione di modeste costruzioni in legno. L'autorizzazione riguarda la collocazione per le seguenti finalità:

15.8.1. ... *omissis*...

15.8.2. a supporto dell'attività agonistica dello sci (partenze e arrivi dei campi di gara) nel numero massimo di due per pista da sci e con una superficie coperta massima di mq 7,50 e altezza massima al colmo di ml 3,50. Le strutture andranno rimossa a fine stagione invernale;

## **Regolamento**

### **1. - DEFINIZIONI:**

1. Ai fini dell'applicazione delle norme del presente regolamento, si assumono le seguenti definizioni:

1.1. Superficie massima coperta: è la superficie risultante dalla proiezione sul piano orizzontale di tutti i volumi emergenti del manufatto.

1.2. Sporti di gronda: è la distanza misurata in orizzontale tra il paramento verticale della muratura o del tamponamento esterno e la linea inferiore della falda di copertura.

1.3. Pendenza delle falde di copertura: è la linea di massima pendenza della copertura il cui valore è quello contenuto nel documento "IL PATRIMONIO EDILIZIO NEL PARCO NATURALE ADAMELLO BRENTA" già adottato dal Parco Naturale Adamello Brenta, per manufatti con un solo piano.

1.4. Altezza del fabbricato: è l'altezza di ciascun fronte misurata dal piano di spiccato (nel caso questo sia al di sotto del livello naturale del terreno) o dal livello naturale del terreno alla linea dell'estradosso del manto di copertura al colmo, "sopra il manto di copertura".

### **2. - DIMENSIONI:**

2.1. Superficie massima coperta: non superiore a 7,50 mq..

2.2. Sporti di gronda: massimo 0,60 ml..

2.3. Pendenza delle falde di copertura: intorno al 45% equivalente a circa 25°.

2.4. Altezza del fabbricato: non superiore a 3,50 ml..

### **3. - MATERIALI:**

3.1. E' preferibile l'utilizzo del legno. Il Parco si riserva di valutare anche altre soluzioni per la copertura e la struttura.


#### **4. - AUTORIZZAZIONE, PERIODO DI COLLOCAZIONE E UTILIZZO**

4.1. L'autorizzazione alla posa delle cabine per i campi di gara ha validità annuale. La stessa prima della scadenza, su specifica istanza, potrà essere rinnovata;


4.2. Il manufatto potrà rimanere in loco esclusivamente nel periodo della stagione invernale e comunque non prima del 15 ottobre e non oltre il 15 maggio; al di fuori di tale periodo devono essere collocate nei pressi delle stazioni di valle o di monte degli impianti di risalita.

4.3. L'utilizzo del manufatto potrà essere effettuato esclusivamente nel periodo intercorrente tra il 1 novembre e il 30 aprile dell'anno successivo.


## SUPERFICIE COPERTA




## SEZIONE



PROSPETTO 2



PROSPETTO 1



**PROSPETTO 4**



**PROSPETTO 3**



## **Basi logistiche scuole di sci**

(articolo 15.8.3 delle Norme PdP in vigore)

### **ART. 15 - ZONA C - RISERVE CONTROLLATE**

15.8. Previa autorizzazione annuale del Parco rilasciata al Comune o Ente proprietario richiedente, entro le aree sciabili e per il solo periodo intercorrente tra il 1 novembre e il 30 aprile, è consentita la collocazione di modeste costruzioni in legno. L'autorizzazione riguarda la collocazione per le seguenti finalità:

15.8.1. ... *omissis*...

15.8.2. ... *omissis*...

15.8.3. come base logistica per scuole di sci; tali costruzioni, nel numero massimo di una per ciascuna delle 4 zone sciistiche di Madonna di Campiglio (Pradalago, 5 Laghi, Grostè e Spinale), potranno avere una superficie coperta massima di mq 10. Inoltre in zona Boch, è prevista una ulteriore struttura avente superficie massima di mq 50. Dette strutture dovranno essere realizzate entro un raggio massimo di 50 ml da esercizi pubblici o stazioni funiviarie esistenti e in prossimità del bordo pista. Le strutture andranno rimosse a fine stagione invernale.

## **Regolamento**

### **1. - DEFINIZIONI:**

1. Ai fini dell'applicazione delle norme del presente regolamento, si assumono le seguenti definizioni:

1.1. Superficie massima coperta: è la superficie risultante dalla proiezione sul piano orizzontale di tutti i volumi emergenti del manufatto.

1.2. Sporti di gronda: è la distanza misurata in orizzontale tra il paramento verticale della muratura o del tamponamento esterno e la linea inferiore della falda di copertura.

1.3. Distanza Massima tra il manufatto e l'edificio principale di riferimento: è la massima distanza misurata in orizzontale tra i paramenti verticali dei manufatti.

1.4. Pendenza delle falde di copertura: è la linea di massima pendenza della copertura il cui valore è quello contenuto nel documento "IL PATRIMONIO EDILIZIO NEL PARCO NATURALE ADAMELLO BRENTA" già adottato dal Parco Naturale Adamello Brenta, per manufatti con un solo piano.

1.5. Altezza del fabbricato: è l'altezza di ciascun fronte misurata dal piano di spiccato (nel caso questo sia al di sotto del livello naturale del terreno) o dal livello naturale del terreno alla linea dell'estradosso del manto di copertura al colmo, "sopra il manto di copertura".

### **2. - DIMENSIONI:**

2.1. Superficie massima coperta: non superiore a 10,00 mq..

2.2. Sporti di gronda: massimo 0,60 ml..

2.3. Distanza massima tra il manufatto e l'edificio principale di riferimento: massimo 50,00 ml..

2.4. Pendenza delle falde di copertura: intorno al 45% equivalente a circa 25°.

2.5. Altezza del fabbricato: non superiore a 3,50 ml..

### **3. – MATERIALI:**

3.1. Manto di copertura: in scandole di larice a spacco posato su tavole grezze di larice o abete; mantovane in assi di larice semplici non sagomate e con nodi di fissaggio a bietta.

3.2. Struttura portante: in legno di larice o di abete, grezza e squadrata, naturale, di dimensioni in sezione non superiori a 18x16 cm..

3.3. Lattoneria: nei casi in cui sia prevista la presenza di elementi metallici di completamento della copertura, come pluviali, canali di gronda, scossaline, ecc., questi dovranno essere in rame.

3.4. Tamponamenti: nei casi in cui siano previsti tamponamenti, questi saranno costituiti esternamente da tavole rustiche di legno di abete o larice naturale, poste in orizzontale o in verticale.

### **4. – PRESCRIZIONI SPECIFICHE:**

4.1. Decorì-Insegne Pubblicitarie: Non sono ammesse insegne pubblicitarie di alcun tipo. Le insegne di riconoscimento dovranno essere in legno e di dimensioni ridotte.

4.2. Periodo di utilizzo: dal 1 novembre al 30 aprile.

### **5. – SCHEMA TIPO:**


5.1. Schemi disegni tipologici: lo schema tipologico allegato al presente regolamento costituisce tipologia di riferimento, non strettamente vincolante.

### **6. – AUTORIZZAZIONE, PERIODO DI COLLOCAZIONE E UTILIZZO**

6.1. L'autorizzazione per la posa delle basi logistiche per le scuole di sci ha validità annuale. La stessa prima della scadenza, su specifica istanza, potrà essere rinnovata;

6.2. Il manufatto potrà rimanere in loco fino alla scadenza dell'autorizzazione annuale;

6.3. L'utilizzo del manufatto potrà essere effettuato esclusivamente nel periodo intercorrente tra il 1 novembre e il 30 aprile.



distanza massima  
50 ml


A horizontal line with tick marks at both ends, indicating a distance of 50 meters. The text is oriented vertically above the line.




DISTANZE




## SUPERFICIE COPERTA




## SEZIONE




**PROSPETTO 2**




**PROSPETTO 1**



**PROSPETTO 4**



**PROSPETTO 3**



## **Incongrui tecnologici**

(articolo 34.11.1.1 delle Norme PdP in vigore)

### **ART. 34 - INTERVENTI CONSERVATIVI, DI RIQUALIFICAZIONE E RECUPERO ARCHITETTONICO E CLASSIFICAZIONE NORMATIVA DEL PATRIMONIO EDILIZIO**

#### **34.11.1. "I" - MANUFATTO INCONGRUO**

34.11.1.1. I manufatti incongrui, i quali presentino una destinazione equipollente a quella dei manufatti tecnologici (classe VII), possono essere riclassificati mediante il PAG, tenendo conto di criteri classificatori individuati da un apposito Regolamento approvato contestualmente al PAG stesso, nell'ambito del quale possono essere rideterminate, in diminuzione, le volumetrie esistenti. L'effetto della riclassificazione operata dal PAG cesserà automaticamente, con conseguente assoggettamento alla disciplina propria dei manufatti incongrui, ove, entro il termine di anni uno dalla approvazione del PAG, non venga effettuata una riqualificazione architettonica del manufatto, secondo le modalità, di volta in volta, prescritte dal Parco.

### **Regolamento**

1. Su richiesta del proprietario o per iniziativa del Parco, si procede alla riclassificazione degli edifici incongrui con destinazione tecnologica di cui al successivo comma 2, e possono essere riclassificati nell'ambito del P.A.G..

2. Per destinazione tecnologica si intendono i seguenti utilizzi:

- locale generatore;
- cabina elettrica;
- deposito bombole GPL;
- deposito rifiuti per rifugi non serviti da teleferica;
- depositi a supporto teleferiche;
- cisterna;
- opere di presa o di accumulo acqua.

Sono comunque esclusi servizi igienici di fortuna, depositi di materiali vari, garage, ecc..

3. In sede di riclassificazione il Parco procederà ad individuare gli interventi necessari alla riqualificazione del manufatto, che potranno prevedere migliorie architettoniche o la demolizione/ricostruzione.

4. Nel P.A.G. si procederà inoltre a definire le dimensioni massime del nuovo manufatto tecnologico, anche in diminuzione rispetto all'esistente, sulla base di standard dimensionali che comunque non potranno superare le dimensioni volumetriche del manufatto esistente.

5. A seguito dell'approvazione del P.A.G. sarà cura del Parco notificare l'avvenuta riclassificazione al proprietario il quale, dalla data della notifica, dovrà eseguire gli interventi di riqualificazione previsti entro un anno.

6. I termini di cui sopra verranno sospesi per un periodo di tempo pari a quello intercorrente tra il deposito della domanda di autorizzazione del progetto di riqualificazione al Servizio Urbanistica e Tutela del Paesaggio ed il rilascio della concessione edilizia comunale.

7. La sospensione dei termini di cui al comma precedente, idoneamente documentata, non potrà comunque superare i quattro mesi.

## **Tende ombreggianti, Tendon isolati e Ombrelloni**

(articolo 34.11.13.4. delle Norme PdP in vigore)

Le Norme di Attuazione del Nuovo Piano Territoriale Piano del Parco, approvate con Delibera della Giunta provinciale n. 2115 del 5 dicembre 2014 all'art. 34.11.13.4 prevedono:

### **34.11.13. XIV - ALTRE STRUTTURE RICETTIVE E TURISTICHE**

**34.11.13.1.** *Gli edifici a destinazione turistica, quali bar-ristoro e strutture ricettive, sono quelli di cui all'elenco C) dell'Art. 33.*

**34.11.13.2.** *Al fine di perseguire un miglioramento degli aspetti funzionali ed architettonici, è ammesso una tantum un aumento dimensionale degli immobili fino ad un massimo del 10 % del volume esistente e comunque per una quantità complessiva unitaria non superiore a 200 mc., salvo deroghe eccezionali da sottoporre alla preventiva approvazione della Giunta Esecutiva.*

**34.11.13.3.** *Sono ammesse tutte le tipologie di intervento previste.*

**34.11.13.4.** *All'esterno di tali esercizi sono ammesse attrezzature di carattere temporaneo sotto forma di tende ombreggianti o serie di ombrelloni che potranno svilupparsi su non più di due lati contigui del pubblico esercizio; **uno specifico Regolamento**, adottato tramite il Programma annuale di gestione 2009 (e ss. mm.), detta prescrizioni relative a dimensioni massime, materiali e colori.*

## **Regolamento**

### **1. - DEFINIZIONI:**

**1.1. Tende ombreggianti ancorate all'edificio:** sono strutture ancorate ai muri dell'edificio.

**1.2. Ombrelloni:** strutture mobili isolate che possono essere dotate di uno o più sostegni tipo gazebo.

**1.3. Tendon isolati dall'edificio principale:** strutture mobili sostenute da telai, ancorate al suolo mediante bullonatura o zavorre.

**1.4. Superficie massima coperta:** è la superficie risultante dalla proiezione sul piano orizzontale.

### **2. - DIMENSIONI:**

**2.1.** La somma delle superfici massime coperte delle strutture di cui alle tipologie 1.1, 1.2 e 1.3, non può essere superiore alla superficie del sedime dell'edificio di riferimento, e in ogni caso non dovrà essere superiore a 60 mq.;

**2.2.** La superficie coperta deve essere interamente compresa in una fascia massima di 10,00 ml. dall'edificio di riferimento, e può essere estesa a due lati contigui, come riportato nello schema allegato.

### **3. - MATERIALI:**

**3.1.** Telo delle strutture: il telo delle strutture di cui ai punti 1.1, 1.2, 1.3 dovrà essere in tessuto di tipo impermeabile, non rigido, e potrà essere anche in materiale PVC.

**3.2.** Colori delle strutture: il colore dei teli delle strutture di cui ai punti deve essere ricompreso nella gamma delle terre scure tipo ocra, grigio, verde. I teli delle strutture di cui al punto 1.3, in alternativa, potranno essere anche bianche.

**3.3.** Strutture portanti: sono ammessi metallo, legno, plastica.

#### **4. – PRESCRIZIONI SPECIFICHE:**

- 4.1. Insegne Pubblicitarie: non sono ammesse insegne pubblicitarie di alcun tipo;
- 4.2. Abbinamenti: se una struttura è interessata da più di una tipologia di strutture ombreggianti o di protezione, queste devono avere colori tra loro abbinati.

#### **5. – PERIODO DI UTILIZZO, MONTAGGIO E SMONTAGGIO:**

- 5.1. Le strutture ombreggianti di cui ai punti 1.1, 1.2 e 1.3 possono essere utilizzate unicamente nel periodo da giugno a settembre di ogni anno;
- 5.2. Al di fuori del periodo di utilizzo, le strutture ombreggianti tipo 1.2. e 1.3. devono essere completamente rimosse.

**OCCUPAZIONE PLANIMETRICA**  
tende ombreggianti e ombrelloni, continui o sparsi



max 10 ml.

## **Legnaie - deposito**

(articolo 34.11.15 delle Norme PdP in vigore)

### **34.11.15. XVI - LEGNAIE-DEPOSITO**

34.11.15.1. E' consentita, all'interno del territorio del Parco la realizzazione di manufatti ad uso legnaia - deposito, non costituenti volume urbanistico, esclusivamente a servizio degli edifici ricompresi nelle classi "III - IV - V - VIII - IX - X - XII - XIV e XV" che ne siano sprovvisti alla data di prima adozione del presente piano, e nel rispetto dei limiti che seguono.

34.11.15.2. E' consentita la costruzione di un unico manufatto accessorio (legnaia deposito) a servizio di ciascun edificio avente la classificazione sopra evidenziata, anche se diviso in più porzioni materiali oppure se costituito da particelle edificiali contigue.

34.11.15.3. La possibilità di realizzazione di legnaie-deposito è subordinata alla preventiva eliminazione, entro il termine massimo di un anno dall'entrata in vigore delle presenti norme, di manufatti incongrui presenti sul territorio del Parco, ove il proprietario dell'intero, o di parte dell'edificio per il quale è richiesta la costruzione di legnaia sia proprietario, anche di manufatti incongrui di cui all'art.

34.11.15.4. Nel caso che l'edificio per il quale è richiesta la costruzione di legnaia appartenga a più proprietari, la costruzione della legnaia sarà assentita solo previo accordo scritto tra tutti i comproprietari.

34.11.15.5. La superficie coperta della struttura non potrà superare il 15% del sedime dell'edificio a servizio del quale la stessa viene realizzata e non potrà, in ogni caso, superare una superficie complessiva di 12 mq..

34.11.15.6. In sede di emanazione del parere di competenza del Parco, il medesimo verificherà, di volta in volta, se la costruzione del manufatto accessorio, da fruire quale legnaia, possa essere effettuato in aderenza all'edificio principale, o mediante la creazione di un autonomo manufatto, distaccato dal medesimo. Nella seconda ipotesi la legnaia - deposito, dovrà essere ubicata a una distanza massima di ml 20 dall'edificio principale e dovrà avere un distacco minimo dal medesimo pari a m. 3,00, salvo indicazioni diverse in considerazione di particolari esigenze di tutela paesaggistico-ambientale.

34.11.15.7. Nel caso in cui la legnaia venga costruita in aderenza all'edificio principale essa dovrà presentare almeno due facce aperte, mentre qualora la legnaia costituisca un manufatto autonomo essa dovrà presentare almeno tre facce aperte; nell'ambito di tale struttura può essere previsto il tamponamento parziale del manufatto ai fini della realizzazione, all'interno del relativo sedime, di un locale deposito chiuso, purché avente una superficie massima non superiore a 1/3 della superficie complessiva della struttura; nel caso tali manufatti si pongano a servizio di un fondo privato di dimensioni superiori ad un ettaro la superficie del locale chiuso potrà essere ampliata fino al 50% della superficie complessiva e per una superficie comunque non superiore a mq 4.

34.11.15.8. Le caratteristiche tipologiche del manufatto previsto dal presente articolo sono definite tramite uno specifico Regolamento approvato nell'ambito del Programma annuale di gestione 2009 (e ss. mm.). Non sono consentiti, in aggiunta alle legnaie aventi i limiti e le conformazioni anzidette, tettoie aperte attigue.

34.11.15.9. Non è consentita la possibilità di realizzazione di legnaie a servizio di edifici che abbiano un ingombro volumetrico non superiore a 60 mc.

34.11.15.10. La possibilità di realizzazione dei manufatti anzidetti, per le costruzioni ricomprese all'interno delle aree soggette a programmi di recupero edilizio e funzionale, può essere consentita, in via esclusiva, dai programmi stessi, ove ritenuta compatibile con i fini perseguiti dal programma stesso.

## **Regolamento**

### **1. - DEFINIZIONI:**

1. Ai fini dell'applicazione delle norme del presente regolamento, si assumono le seguenti definizioni:

**1.1. Superficie massima Coperta:** è la superficie risultante dalla proiezione sul piano orizzontale di tutti i volumi emergenti del manufatto.

**1.2. Superficie massima Coperta da locale Deposito chiuso:** nel solo caso relativo ai manufatti "Legnaia-Deposito", viene considerata come una parte della superficie massima coperta destinata a Legnaia-Deposito.



*1.6. Sporti di Gronda:* è la distanza misurata in orizzontale tra il paramento verticale della muratura o del tamponamento esterno e la linea inferiore della falda di copertura.

*1.7. Distanza Minima tra il manufatto e l'edificio principale di riferimento:* è la minima distanza misurata in orizzontale tra i paramenti verticali dei manufatti.

*1.8. Distanza Massima tra il manufatto e l'edificio principale di riferimento:* è la massima distanza misurata in orizzontale tra i paramenti verticali dei manufatti.

*1.9. Pendenza delle falde di Copertura:* è la linea di massima pendenza della copertura il cui valore è quello contenuto nel documento "IL PATRIMONIO EDILIZIO NEL PARCO NATURALE ADAMELLO BRENTA" già adottato dal Parco Naturale Adamello Brenta, per manufatti con un solo piano.

*1.10. Altezza del Fabbricato:* è l'altezza di ciascun fronte misurata dal piano di spiccato (nel caso questo sia al di sotto del livello naturale del terreno) o dal livello naturale del terreno alla linea dell'estradosso del manto di copertura al colmo, "sopra il manto di copertura", nel caso di copertura a due falde, o fino al punto di incrocio superiore delle falde di copertura nel caso di 4, 6 o 8 falde o simili.

## **2. - DIMENSIONI:**

*2.1. Superficie massima Coperta:* non superiore al 15% della superficie dell'edificio di servizio e comunque non superiore a 12,00 mq..

*2.2. Superficie massima Coperta Deposito Chiuso:* massimo 1/3 della Superficie massima coperta; solo se la superficie prativa di pertinenza è superiore ad 1 ettaro la Superficie massima coperta per deposito chiuso è estesa al 50 % della Superficie massima coperta ma comunque non superiore a 4,00 mq..

*2.2. Sporti di Gronda:* massimo 0,60 ml..

*2.3. Distanza Minima tra il manufatto e l'edificio principale di riferimento:* 3,00 ml..

*2.4. Distanza Massima tra il manufatto e l'edificio principale di riferimento:* massimo 20,00 ml..

*2.5. Pendenza delle falde di Copertura:* intorno al 45% equivalente a circa 25°.

*2.6. Altezza del fabbricato:* non superiore a 3,50 ml..

## **3. - MATERIALI:**

*3.1. Manto di copertura:* in scandole di larice a spacco posato su tavole grezze di larice o abete; mantovane in assi di larice semplici non sagomate e con nodi di fissaggio a bletta.

*3.2. Struttura portante:* in legno di larice o di abete, grezza e squadrata, naturale, di dimensioni in sezione non superiori a 18x16 cm..

*3.3. Lattoneria:* nei casi in cui sia prevista la presenza di elementi metallici di completamento della copertura, come pluviali, canali di gronda, scossaline, ecc., questi dovranno essere in rame.

*3.3. Ferramenta:* maniglie, cardini, catenacci e simili, in ferro battuto secondo tipologie tradizionali e tipiche, con esclusione di elementi "cittadini".

3.4. *Tamponamenti*: nei casi in cui siano previsti tamponamenti, questi saranno costituiti esternamente da tavole rustiche di legno di abete o larice naturale, poste in orizzontale o in verticale.

#### **4. - PRESCRIZIONI SPECIFICHE:**

4.1. *Legnaia-Deposito*: solamente il locale deposito potrà essere tamponato a tutta altezza; inoltre la porta di accesso al deposito dovrà necessariamente essere posizionata su uno dei lati minori per permettere l'introduzione di eventuali macchine motofalciatrici o simili. Nel caso di legnaia realizzata in aderenza ad edificio esistente, la stessa deve essere collocata su una delle facciate corrispondenti alle falde di copertura, anche se sfalsata rispetto alla falda di copertura dell'edificio principale. Non possono essere realizzate legnaie a servizio di edifici con un volume esistente inferiore ai 60 mc.. Nel caso le legnaie siano a servizio di pertinenze prative superiori ad 1 ettaro, la superficie destinata a deposito chiuso potrà essere estesa fino al 50% di quella complessiva, ma comunque non superiore ai 4 mq..


4.2. *Zoccoli di Fondazione*: solamente nel caso di Legnaie-Deposito, al fine di stabilizzare il piano di appoggio delle strutture e di garantire la durata dei materiali lignei a diretto contatto con il terreno, è prevista la realizzazione di plinti isolati interrati in cemento armato su cui appoggiare o inserire i pilastri portanti della struttura.

#### **5. - SCHEMA TIPO:**

5.1. *Schemi disegni tipologici*: lo schema tipologico allegato al presente regolamento costituisce tipologia di riferimento, non strettamente vincolante.


# EDIFICIO SINGOLO

## DISTANZE




# EDIFICIO SINGOLO

## SUPERFICIE COPERTA




## SUPERFICIE COPERTA DEPOSITO



# EDIFICIO SINGOLO

## SEZIONE




# EDIFICIO SINGOLO

prospetto 1




prospetto 2






# EDIFICIO SINGOLO

prospetto 3



prospetto 4



Allegato alla deliberazione del Comitato di Gestione n. 6 di data 12 maggio 2017.

Il Segretario  
f.to ing. Massimo Corradi

Il Presidente  
f.to avv. Joseph Mase'

